



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 04.02.2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota prot. n. 931 del giorno 14 gennaio 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Chiari ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Giovanni Guida;

PREMESSO CHE

Il Sindaco del Comune di Chiari, con nota prot. n. 931 del giorno 14 gennaio 2015, dopo aver richiamato il testo dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010, come convertito dalla l. n. 122/2010, secondo cui "ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta",

ha posto alla Sezione il seguente quesito: "se, in relazione alla norma sopra citata, un Revisore dei Conti di un Comune nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2012 (successiva alla entrata in vigore della norma sopra citata) ha diritto a percepire il proprio compenso professionale ai sensi dell'art 241 del TUEL in relazione alle tre seguenti ipotesi:

ipotesi A) nel caso in cui lo stesso Revisore, eletto a Sindaco in un altro comune, percepisca regolare indennità;

ipotesi B) nel caso in cui lo stesso Revisore dei Conti, eletto Consigliere Comunale in un altro comune, percepisca regolarmente il gettone di presenza;

ipotesi C) nel caso di cui lo stesso Revisore dei Conti, eletto Consigliere comunale in un altro comune, abbia rinunciato al gettone di presenza come Consigliere comunale".

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione è chiamata, preliminarmente, a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra richiamata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del Comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Da questo punto di vista, in attesa che il Consiglio delle Autonomie locali della Lombardia eserciti pienamente le funzioni ad esso deferite dall'art. 7, ottavo comma, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere deve essere dichiarata ammissibile (v. deliberazione n. 16/2014/PAR di questa Sezione).

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli Enti locali; le attribuzioni consultive si connotano, piuttosto, sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e*

patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

L’attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d’indirizzo degli Enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell’attività di controllo della Corte: in tal modo gli Enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall’inizio dell’attività nell’ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

E’ stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo la necessaria sussistenza dell’ulteriore presupposto della rilevanza generale della questione sollevata con la richiesta di parere (cfr. *ex plurimis* Sez. Lombardia n.528/2013). Questo presupposto determina, in altre parole, che possano essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

1. Deve preliminarmente evidenziarsi come, l’analisi delle questioni proposte dall’Ente rimane circoscritta ai profili generali ed astratti relativi all’interpretazione della disposizione che viene in rilievo - art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010, come convertito dalla l. n. 122/2010 - essendo preclusa qualunque interferenza sulle scelte gestionali riservate alla discrezionalità dell’Ente.

Giova, altresì, evidenziare come le questioni interpretative poste dal Comune istante siano state già scrutinate da questa Sezione (deliberazioni n.199/2012/PAR e n. 257/2012/PAR), con conclusioni che non possono che ribadirsi in questa sede.

2. E’ stato, infatti, evidenziato come la soprarichiamata disposizione si “inserisce nei più generali interventi di razionalizzazione e contenimento delle spese degli apparati pubblici che, negli ultimi anni, il legislatore ha dettato sia per gli apparati dello Stato sia per gli apparati gli enti locali, fatte salve alcune limitazioni conseguenti alla modifica del Titolo V parte Seconda della Costituzione operata nel 2001. Come ha già avuto modo di chiarire questa Sezione, la norma trova <<applicazione al titolare di

cariche elettive che svolga "qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni" di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali "di qualsiasi tipo">>. Conseguentemente, la disposizione trova applicazione a prescindere da qualsiasi <<"collegamento" tra l'Amministrazione conferente l'incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva>> (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011). In sede di esegesi della norma è stato, altresì, posto in evidenza che la clausola di salvezza posta nell'*incipit* della disposizione, riferita "alle incompatibilità previste dalla normativa vigente", va intesa nel senso che le "incompatibilità" previste per legge ostano in radice all'assunzione della carica incompatibile, <<mentre l'art. 5 comma 5 comporta un risparmio di spesa senza – però – interdire lo svolgimento della relativa funzione. Il riferimento alla disciplina delle incompatibilità è, dunque, finalizzato a tenere fermo il più rigoroso regime di limitazione della capacità di agire del titolare di carica elettiva nei casi normativamente previsti>> (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011). Dunque, la *ratio* sottesa all'art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, non è stata quella di interdire *ex se* lo svolgimento di "qualsiasi incarico" in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì quella di escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per <<lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 21109 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo>>. In quest'ottica, al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di "qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni", salva la possibilità di richiedere un rimborso spese delle spese sostenute, nonché <<eventuali gettoni di presenza che non possono superare l'importo di 30 euro a seduta>>.

In conclusione, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 (come conv. nella L. n. 122/2010)" (delibera n. 199/2012/PAR). Tali conclusioni sono state ribadite nella successiva deliberazione n. 257/2012/PAR, in cui si affronta espressamente anche il caso del revisore dei conti che rinunci al compenso di consigliere comunale.

3. Alla luce dei principi interpretativi ora richiamati, che non possono che confermarsi in questa sede, risulta evidente come in tutte e tre le ipotesi astratte formulate dal Comune istante appare preclusa al Revisore la possibilità di percepire il relativo emolumento – salva naturalmente la possibilità di richiedere un rimborso delle spese sostenute, nonché eventuali gettoni di presenza che non possono superare l'importo di 30 euro a seduta -, ostando a tale possibilità la titolarità di cariche

elettive, che determina *ex se* l'applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(dott. Giovanni Guida)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
Il 6 febbraio 2015
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)